

REGOLAMENTO (CE) N. 2451/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l'allegato XIV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 43 e 46,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato V, sezione C, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli è possibile aumentare dell'1 % vol. il titolo alcolometrico volumico.
- (2) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1622/2000, gli anni sfavorevoli dal punto di vista climatico sono indicati nell'allegato XIV, con la menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate.
- (3) A motivo delle condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli che hanno caratterizzato il 2000, in talune regioni viticole del Regno Unito i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale all'allegato V, sezione E, non consentono di elaborare vini con caratteristiche conformi a quelle normalmente richieste sul mercato. È quindi opportuno prevedere che lo Stato membro considerato possa autorizzare l'aumento del TAV naturale limitatamente al 4,5 % vol., indicando nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1622/2000 l'anno per cui tale deroga è concessa, unitamente alle informazioni pertinenti.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

	«Anno	Zona viticola	Regione geografica	Varietà (ove del caso)
1.	2000	A	England, Wales	Auxerrois, Chardonnay, Ehrenfelser, Faber, Huxelrebe, Kerner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, Schonburger, Scheurebe, Seyval Blanc e Wurzer.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.